

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 FEBB. 2000

ADDI' 15 FEBB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALBANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MASSONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	MEGA	Michele	"
CICCFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... CMISSIS

ASSENTI: \_\_\_\_\_

BADALONI, BONADONNA, DONATO e HERMANIN.

DELIBERAZIONE N° 378

Oggetto: - **Proposta di deliberazione consiliare concernente:**

"Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di "clienti idonei" ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79."



Oggetto: Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di "clienti idonei", ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali

### DELIBERA

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- VISTO l'art. 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- VISTI gli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO l'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto Lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
- VISTA la L. R. 29 maggio 1997, n. 13;
- VISTE la L. R. 22 giugno 1999, n. 19 e la L. R. 3 gennaio 2000, n. 1;

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 79/99 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico, stabilendo i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti ai fini dell'acquisizione della qualifica di "cliente idoneo", cioè di persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero;
- in particolare, secondo l'art. 14, comma 2, lett. b), del succitato Decreto hanno diritto alla qualifica di "cliente idoneo" le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di

imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore alle soglie stabilite, con progressione temporale, su base annua dal medesimo Decreto;

- detta qualifica di "cliente idoneo" spetta, peraltro, ai soggetti menzionati che, ai sensi del medesimo Decreto "siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso Comune o in Comuni contigui";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Lazio, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, previste dall'art. 5 della L. 10/91, con deliberazione n. 5242/99 ha approvato e sottoposto all'esame del Consiglio Regionale la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Piano Energetico Regionale;

CONSIDERATO che per quanto attiene le altre competenze in materia di pianificazione energetica derivanti dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 112/98 ed, in particolare, quelle relative all'elettricità, la Regione Lazio dovrà, con opportuno atto, completare la pianificazione in materia di energia;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nelle more dell'adozione di un atto di pianificazione regionale in materia di elettricità e di gas, che permetta di disporre di un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socio economico e produttivo del suo territorio, intende comunque perseguire logiche di armonizzazione e perequazione delle opportunità poste a disposizione dell'intero tessuto socio economico laziale, in attuazione, anche, delle competenze regionali in materia di programmazione socio-economica, di cui all'art. 3, comma 4, della L. 142/90;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione sul territorio delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. n. 79/99, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, debba farsi riferimento alle aree già individuate dai provvedimenti programmatici regionali, nonché a quelle del territorio delle Province, che in virtù di quanto disposto dagli artt. 14 e 15 della L. n. 142/90 e dall'art.

31 del D. Lgs. n. 112/98, hanno specifica competenza in materia di tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;

RILEVATO

che Regione Lazio, con la L.R. 19/99 "Legge della montagna" e successivamente con la L. R. 1/2000 "Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie" succitate, ha inteso "...promuovere la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche...";

CONSIDERATO

, pertanto, che anche le zone montane rappresentano un ambito territoriale a favore del quale è opportuno sviluppare una specifica attività di programmazione volta a rafforzare la coesione economica e ridurre il divario di sviluppo rispetto ad altre aree regionali, in considerazione anche della potenzialità di valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili;

RITENUTO

di dover stabilire, con specifico atto, criteri che facilitino l'aggregazione fra centri di consumo, per il riconoscimento della qualifica di "cliente idoneo", come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 79/99;

VISTA

la legge 15/5/1997, n. 127;

DELIBERA

- 1) di approvare, sulla base di quanto indicato nelle premesse, il presente provvedimento avente la finalità di individuare le aree della Regione Lazio nel cui ambito è consentita l'aggregazione di soggetti che hanno diritto alla qualifica di "cliente idoneo", ai sensi del comma 2, lettera b), art. 14 del D. Lgs. n. 79/99 ;
- 2) di disporre che, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 79/99, possono accedere al riconoscimento della qualifica di "cliente idoneo", secondo i requisiti e le decorrenze contenuti nel decreto, oltre i soggetti previsti anche i seguenti:
  - le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili che, in possesso dei requisiti di consumo stabiliti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, alle decorrenze previste dagli stessi articoli, siano ubicati nella stessa

15 FEB. 2004

Provincia ovvero nell'ambito del territorio costituito dall'insieme delle Comunità Montane così come definito dalle leggi regionali vigenti;

- i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 79/99, i cui consumi siano ubicati nei territori di competenza dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, così come definiti dalla L. R. 29 maggio 1997, n. 13, esistenti nel territorio laziale;

- i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 79/99, i cui consumi siano ubicati nel territorio delle aree ammissibili agli interventi a titolo dell'obiettivo n. 2, ai sensi del Reg. (CE) 1260/99, subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione U. E. delle zone eleggibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento stesso;

- 3) di dare mandato all'Assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali di attivare, per il monitoraggio degli effetti della presente deliberazione e per la predisposizione di eventuali interventi correttivi tendenti ad ottenere le finalità di cui al punto 1) precedente, una apposita unità di consultazione composta da rappresentanti delle Associazioni e Consorzi industriali interessati;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



IL PRESIDENTE  
(L. COSENTINO)

